



Comune di Reano

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

26/03/2021

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quindici, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in modalità telematica tenuto conto dell'emergenza COVID-19, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTA CELESTINO - Sindaco	Sì
2. DOLEATTO FULVIO - Vice Sindaco	Sì
3. MORRA GIUSEPPE - Assessore	Sì
4. CANTORE LARA - Consigliere	Sì
5. DALLO DARIO - Consigliere	Giust.
6. MONTELLA DANIELE - Consigliere	Sì
7. TORTA MATTEO - Consigliere	Sì
8. MARINO GIORGIO - Consigliere	Sì
9. AGHEMO VITTORIO - Consigliere	Sì
10. BESSONE MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
11. GALLO MARIA WIRNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera in videoconferenza del Segretario Comunale dott.ssa Pia CARPINELLI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORTA CELESTINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche Relazioni, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Rapporti con il Territorio;

Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con il supporto tecnico del Responsabile del servizio economico finanziario;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, allegati al presente atto;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per appello nominale che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 10
votanti:	n. 10
astenuti:	n. =
voti favorevoli:	n. 10
voti contrari:	n. =

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese ed ad unanimità di voti , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 19/03/2021

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024

Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche Relazioni, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Rapporti con il Territorio;

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma

3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1781 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore/i;

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 241 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone testualmente:

Art. 241. Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
- 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. *(comma introdotto dall'articolo 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014)*
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Visto il decreto Ministeriale del 21/12/2018 recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica degli enti locali»; con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili;

Limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali	
DM 21.12.2018	
Tabella A Classi demografiche Compenso annuo base	
comuni	compenso (in euro)
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 550 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00

RITENUTO, di stabilire il compenso da erogare al nuovo revisore dei conti quantificato in € 2.000,00 annue (Iva compresa), oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio, tenuto conto delle esigue disponibilità finanziarie del nostro ente, sia in termini di spesa corrente annuale pro-capite di funzionamento, che di spesa per investimento annuale pro-capite;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita: «A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita: «Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Art. 6 – Composizione del collegio. ... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 81 del 14/01/2021, con la quale il Comune di Reano comunicava alla Prefettura di Torino che in data 09/04/2021 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la nota prefettizia n. 20498/21/W -servizio I del 04/02/2021 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultata la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina, nata a Genova (GE) il 26/06/1968 e residente in SEZZADIO (AL);

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo come sopra indicata, il Comune di Reano invitava la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina, con propria nota del 22/03/2021, pervenuta al protocollo comunale in data 22/03/2021 al n. 479 ha trasmesso adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità e incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche e integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, allegati al presente atto;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per appello nominale che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n.
votanti:	n.
astenuiti:	n.
voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

Propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE** approvi la seguente

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di Reano per il triennio dal 9/04/2021 al 8/04/2024 la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina, - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Torino – Dottore Commercialista iscritto all'Albo – sezione A – al numero 175 e iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 111056, Decreto Dirigenziale del 25 novembre 1999, G.U. n. 100 – quarta serie speciale – del 17/12/1999, per il quale non risultano cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo.

3. di dare atto che la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;

4. di dare atto la sig.ra PETRACCHI Stefania Nadia Cristina rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;

5. di attribuire al Revisore dei Conti il compenso pari ad € 2.000,00 e contributi di legge, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune di Reano per lo svolgimento delle proprie funzioni;

6. Di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio economico-finanziario, l'adozione degli atti gestionali di impegno e liquidazione del compenso come sopra quantificato, nonché di tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione.

7. Di comunicare al Tesoriere comunale, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

8. Di comunicare la presente nomina e decorrenza dell'incarico in argomento alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
TORTA CELESTINO

Il Segretario Comunale
CARPINELLI PIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 74 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/04/2021 al 07/05/2021.

Reano, li 22/04/2021

Il Responsabile del servizio
F.to: Emiliana Tappo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26-mar-2021**

- ☒ X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Reano, li 22-apr-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Emiliana Tappo

Il responsabile del servizio
Emiliana Tappo